Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 19 dicembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1966, n. 1075.

Sospensione del procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1965, n. 1119, convertito nella legge 6 dicembre 1965, n. 1310, concernente la proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, fino al 9 ottobre 1966;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sospendere il corso di esecuzioni forzate conseguenti alla scadenza della proroga di cui sopra a carico di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso, anche in considerazione delle nuove calamità ivi abbattutesi nel novembre 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Sino al 31 dicembre 1967 non possono essere iniziati procedimenti ordinari o speciali di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso, in conseguenza del mancato adempimento di obbligazioni già contemplate nelle sospensioni di termini di cui, da ultimo, al decreto-legge 11 ottobre 1965, n. 1119, convertito nella legge 6 dicembre 1965, n. 1310.

I procedimenti indicati nel comma precedente, se già iniziati, sono sospesi di diritto sino alla data del 31 dicembre 1967.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. 1076.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1966 a norma dell'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (lire tre miliardi).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Lo stanziamento del capitolo n. 1851 « Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1966, è aumentato di L. 3.000.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 26. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Brusciano (Napoli).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Brusciano (Napoli), al quale la legge assegna 20 membri, risultò composto, dopo le elezioni del 12 e 13 giugno 1966, di due gruppi di pari consistenza numerica i cui discordi orientamenti — riproducendo la situazione che, in seguito alla consultazione elettorale del novembre 1964, aveva determinato la necessità di ricorrere allo scioglimento dell'Organo consiliare — hanno reso impossibile, nonostante il richiamo del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta, e conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 9 e 16 luglio, 1° e 4 agosto 1966, si conclusero tutte con esito negativo, per mancanza del numero legale dei presenti.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 23 agosto 1966, fatto notificare a tutti i consiglieri — dispose due successive convocazioni di quell'Organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha ottenuto esito positivo, in quanto entrambe le adunanze, indette per il 29 ed il 30

agosto c. a., sono andate deserte, per il mancato intervento di tutti i venti consiglieri invitati.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta, persistente inadempienza del Consiglio comunale di Brusciano in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge — qual'è quello relativo all'elezione del sindaco e della Giunta — si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto, al fine di ovviare, in modo risolutivo, a tale antigiuridica situazione che pregiudica gravemente gli interessi del Comune.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 novembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Brusciano ed alla nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Roberto Amato, direttore di sezione.

Roma, addì 3 dicembre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Brusciano (Napoli) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 novembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Brusciano è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Roberto Amato, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(10485)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1966.

Revoca della registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Sandotox » della ditta Sandoz di Milano. (Decreto di revoca n. 252/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 febbraio 1954, col quale venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge al n. 1522 del presidio medico-chirurgico denominato « Sandotox » a nome della ditta Sandoz S.p.A. con sede in Milano, piazza M. Cappelli n. 6;

Vista la dichiarazione in data 20 luglio 1966, con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio medico chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Sandotox » già registrato al n. 1522 a nome della ditta Sandoz S.p.A. con sede in Milano, piazza M. Cappelli n. 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1966

p. *Il Ministro*: VOLPE

(10153)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1966.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada di raccordo tra la strada statale n. 131 « di Carlo Felice » e la strada statale n. 387 « del Gerrei » costruita con i fondi della legge 14 luglio 1957, n. 604 (piano di rinascita della Sardegna), della lunghezza di km. 5 + 850, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Cagliari che si sono pronunziati rispettivamente il 18 febbraio 1966, il 26 luglio 1966 e l'8 luglio 1964;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di nuova costruzione che raccorda la città di Cagliari alla strada statale n. 131 « di Carlo Felice » della lunghezza di km. 5 + 850, è classificata statale con la denominazione di: strada statale n. 131 diramazione « di Carlo Felice ».

Il presente decreto registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1966
Registro n. 23 *Lavori pubblici, foglio n.* 385

(10207)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1966.
Costituzione della Commissione nazionale per l'ammasso volontario del miele.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1966, registro n. 18, foglio n. 71, contenente disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario del miele di produzione nazionale 1966, assistito dai contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione nazionale prevista dall'art. 7 del suddetto decreto, sulla base delle designazioni pervenute dalle Organizzazioni agricole interessate;

Decreta:

La Commissione nazionale prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 27 giugno 1966, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Cobre dott. Carlo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Canello dott. Giorgio, in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Cannamela dott. Salvatore, in rappresentanza della Federazione apicoltori italiani;

Barbato dott. Rodolfo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Viali dott. Giorgio, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1966

Il Ministro: RESTIVO

(10196)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1966.
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo strade statali di recente statizzazione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 8 del regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740;

Visto l'art. 37 della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 21 luglio 1965 (supplemento ordinario) con il quale si è provveduto all'aggiornamento dei canoni relativi alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti fissandone i nuovi criteri e le nuove misure, nonchè alla determinazione del prezzo unitario di affitto annuo della area di proprietà dell'ANAS necessaria per la realizzazione degli impianti stessi;

Considerato: che successivamente all'emanazione del succitato decreto ministeriale sono state statizzate altre strade, indicate nell'unito elenco tabella *B*) formante parte integrante del presente decreto;

che anche a tali strade debbono essere applicati i canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburanti nonchè il prezzo unitario di affitto annuo dell'area di proprietà dell'ANAS necessaria alla realizzazione degli impianti stessi di cui al predetto decreto ministeriale n. 664;

che tra gli elementi che compongono il canone figura un secondo coefficiente di maggiorazione che va determinato per ogni strada in base all'importanza della stessa e differenziato per ogni singolo tratto in relazione all'intensità del traffico che si svolge lungo i tratti stessi ed alla vicinanza di importanti centri abitati;

che di conseguenza occorre determinare il detto secondo coefficiente di maggiorazione con i criteri come sopra precisati;

che con il prospetto allegato tabella *B*) è stato determinato il secondo coefficiente di maggiorazione per le singole strade statali di recente statizzazione in esso contenute;

Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione dell'ANAS espresso nell'adunanza del 6 aprile 1966 con voto n. 221;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito prospetto tabella *B*) con il quale viene fissato il secondo coefficiente di maggiorazione necessario per determinare i canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione indicate nello elenco medesimo.

Art. 2.

Sono estesi alle strade statali di recente statizzazione di cui alla allegata tabella *B*) la misura dei canoni attinenti alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburante nonchè il prezzo unitario di affitto annuo dell'area di proprietà dell'ANAS necessaria per la realizzazione degli impianti stessi come determinati in base al combinato disposto dell'art. 1 del presente decreto e degli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Elenco dei coefficienti B
di maggiorazione canoni accessi impianti distributori
(Allegato al voto n. 221 del Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 6 aprile 1966)

Compartimento di Ancona:	Coeff.
Strada statale n. 485 « Corridonia Maceratese » . . .	2,4

	Coeff.
Compartimento di Bari:	
Strada statale n. 459 « Di Parabita »	2
Strada statale n. 474 « Di Taurisano »	2,0
Strada statale n. 475 « Di Casarano »	2,0
Strada statale n. 476 « Di Galatina »	2,0
Compartimento di Bologna:	
Strada statale n. 467 « Di Scandiano »:	
Bivio strada statale n. 63 ÷ km. 5+000	2,0
km. 5+000 ÷ Sassuolo	1,5
Sassuolo - Bivio strada statale n. 12	2,0
Strada statale n. 468 « Di Correggio »:	
Reggio-Carpi	2,5
Carpi-Finale	2,0
Finale-Bivio strada statale n. 255	2,5
Strada statale n. 486 « Di Montefiorino »	2,5
Compartimento di Campobasso:	
Strada statale n. 483 « Termolese »	1,8
Strada statale n. 480 « Di Ururi »	1
Compartimento di Cagliari:	
Strada statale n. 466 « Di Sibiola »	1,0
Compartimento di Catanzaro:	
Strada statale n. 481 « Della Valle del Ferro »	1,2
Strada statale n. 106 « Ionica, Racc. »	3,5
Strada statale n. 492 « Di Savelli »	1,5
Compartimento di Firenze:	
Strada statale n. 2/dir « Cassia »	2,0
Strada statale n. 477 « Dell'Alpe di Casaglia »	2,0
Strada statale n. 484 « Del Castello di Brolio »	3,0
Compartimento di L'Aquila:	
Strada statale n. 437 « Dell'Aremogna »	2,0
Strada statale n. 471 « Di Leonessa »:	
km. 51+600 ÷ 53+636	1,5
Strada statale n. 479 « Sannite »	1,3
Strada statale n. 487 « Di Caramanico »	1,5
Compartimento di Napoli:	
Strada statale n. 18/dir « Di Badia di Cava »	2,0
Strada statale n. 488 « Di Rocca d'Aspide »	1
Compartimento di Perugia:	
Strada statale n. 444 « Del Subasio »	1,5
Strada statale n. 448 « Di Baschi »	1,5
Strada statale n. 452 « Della Contessa »	1,2
Strada statale n. 471 « Di Leonessa »:	
km. 0+000 ÷ 16+600	1,5
Strada statale n. 478 « Di Sarteano »	2,2
Compartimento di Potenza:	
Strada statale n. 481 « Della Valle del Ferro »	1
Compartimento di Roma:	
Strada statale n. 4/dir « Salaria »	2,0
Strada statale n. 471 « Di Leonessa »:	
km. 16+600 ÷ 51+600	1,5
Strada statale n. 489 « Di Gradoli »	1,2
Compartimento di Venezia:	
Strada statale n. 482 « Alto Polesana »:	
km. 35+000 ÷ 70+660	2,5

(10543)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1966.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione n. 7/4482 in data 10 settembre 1964, con la quale il comune di Torre Mosto ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada « Boccafossa », allacciante la frazione Boccafossa con la strada comunale che conduce al capoluogo, della lunghezza di km. 0,600;

Visto il voto in data 24 maggio 1966, n. 691, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto fra l'altro, che la strada in parola possiede i requisiti voluti dal comma *a*) dell'art. 7 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada « Boccafossa », allacciante la frazione Boccafossa con la strada comunale che conduce al capoluogo, della lunghezza di km. 0,600, è classificata comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(10208)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1966.

Approvazione del piano tecnico preliminare presentato dalla Società Italiana per l'Esercizio Telefonico - S.I.P., concernente la ripartizione in reti telefoniche urbane di alcuni settori del distretto di Roma.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Roma, presentato dalla Società concessionaria;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 280ª adunanza tenuta il 25 luglio 1966;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare presentato dalla S.I.P., e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Roma:

SETTORE DI ROMA:

rete urbana di Roma comprendente il Comune omonimo.

SETTORE DI ALBANO:

rete urbana di Albano comprendente i comuni di Albano, Ariccia e Castelgandolfo;

rete urbana di Aprilia comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Genzano comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Lanuvio comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Marino comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Nemi comprendente il Comune omonimo.

SETTORE DI ANZIO:

rete urbana di Anzio comprendente i comuni di Anzio e Nettuno.

SETTORE DI BRACCIANO:

rete urbana di Bracciano comprendente i comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Manziana, Canale Monterano, Oriolo e Trevigliano.

SETTORE DI CAMPAGNANO:

rete urbana di Campagnano comprendente i comuni di Campagnano, Magliano e Mazzano;

rete urbana di Castelnuovo di Porto comprendente i comuni di Castelnuovo di Porto, Morlupo, Riano e Capena;

rete urbana di Formello comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Sacrofano comprendente il Comune omonimo.

SETTORE DI COLLEFERRO:

rete urbana di Colleferro comprendente i comuni di Colleferro, Segni, Gavignano, Montelanico e Gorga;

rete urbana di Carpineto Romano comprendente il Comune omonimo.

SETTORE DI FRASCATI:

rete urbana di Frascati comprendente i comuni di Frascati, Grottaferrata, Monteporzio Catone e Colonna;

rete urbana di Montecompatri comprendente i comuni di Montecompatri e Rocca Priora;

rete urbana di Rocca di Papa comprendente il Comune omonimo.

SETTORE DI LADISPOLI:

rete urbana di Ladispoli comprendente il Comune di Cerveteri.

SETTORE DI MONTEROTONDO:

rete urbana di Monterotondo comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Mentana comprendente il Comune omonimo.

SETTORE DI PALESTRINA:

rete urbana di Palestrina comprendente i comuni di Palestrina, Castel San Pietro, Capranica Prenestina, Genazzano, Poli, Rocca di Cave, Zagarolo e Gallicano;

rete urbana di Cave comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Olevano Romano comprendente i comuni di Olevano Romano, Bellegra, Rocca Santo Stefano, Roiate;

rete urbana di San Vito Romano comprendente i comuni di San Vito Romano e Pisoniano;

rete urbana di Valmontone comprendente i comuni di Valmontone, Artena e Labico.

SETTORE DI POMEZIA:

rete urbana di Pomezia comprendente il Comune omonimo.

SETTORE DI VELLETRI:

rete urbana di Velletri comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Cisterna comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Cori comprendente i comuni di Cori e Rocca Massima.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

(10368)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10110)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 0,42 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10111)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1966.

Determinazione delle quantità di stupefacenti da produrre e mettere in vendita durante l'anno 1967.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti con i quali le sottoelencate ditte sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Visti i testi delle Convenzioni e Protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di stupefacenti per l'anno 1967;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1. La ditta Carlo Erba, via Imbonati n. 24, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1967:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 484;
Etilmorfina base: kg. 143;
Diidrocodeina base: kg. 120;
Folcodina base: kg. 5;
Ossicodone base: kg. 6;
Petidina base: kg. 15;
Metadone base: kg. 3;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2. La ditta SIRCAI - Società Italiana Ricerche Chimiche Applicazioni Industriali, via Folli, 46/48, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1967:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 484;
Etilmorfina base: kg. 143;
Ossicodone base: kg 5;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

3. La ditta SIFAC - Società Italiana Fabbricazione Alcaloidi e Prodotti Chimici, via Robbio, Confienza (Pavia) è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1967:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 572;
Etilmorfina base: kg. 169;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4. La ditta SALARS, via San Francesco, 5, Camerlata (Como) è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1967:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 660;
Etilmorfina base: kg. 195;
Diidrocodeina base: kg. 60;
Folcodina base: kg. 10;
Ossicodone base: kg. 4;
Idrocodone base: kg. 52;
Tebacone base: kg. 5;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

5. L'Istituto Luso Farmaco d'Italia, via Carnia, 26, Milano, è autorizzato a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1967:

Destromoramide base: kg. 3.

6. La ditta Farmaceutici Italia, via Schiapparelli, 8, Settimo Torinese (Torino), è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1967:

Petidina base: kg. 120;

7. La ditta Maggioni, via Forlanini, 23, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1967:

Petidina base: kg. 25;

8. La ditta Franco Tosi, via Chiasserini, 119, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1967:

Metadone base: kg. 2.

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Roma, addì 1° dicembre 1966

p. *Il Ministro*: VOLPE

(10317)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1966.

Scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Covo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Covo (Bergamo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Covo (Bergamo) ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettera *a*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli Organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Covo (Bergamo) sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(10549)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per una parte dei terreni, pari ad ettari 663.74.22, siti in agro del comune di Civitella Paganico (Grosseto) espropriati in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4055 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 2), nei confronti della SOCIETA' ANONIMA « Il SOLCO », con sede in Firenze e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in lire 51.707.526 (lire cinquantunomilionisettecentosettemilacinquecentoventisei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, e salvi successivi provvedimenti per i restanti terreni non compresi nella presente liquidazione.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 29 settembre 1953, per il primo gruppo di terreni da indennizzarsi con L. 44.986.848, e dal 21 ottobre 1953, per il secondo gruppo di terreni da indennizzarsi con L. 6.720.678.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9843)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto dell'esercizio venatorio alla lepre ed alla starna nel territorio compreso nei comuni di Parma e Fontevivo (Parma).

Con decreto ministeriale 29 novembre 1966, fino al 30 giugno 1972 è vietato l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, alla lepre, ed alla starna nel territorio compreso nei comuni di Parma e Fontevivo dell'estensione di ettari 340 delimitato dai confini seguenti:

ovest: il confine della zona ha inizio in località Villa Bramina in frazione Eia delegazione di S. Pancrazio Parmense e precisamente dal ponticello ove incrociansi la strada comunale di Eia ed il canale Otto Mulini. Il confine prosegue verso nord, in destra del fiume Taro identificandosi con l'argine destro dello stesso canale Otto Mulini sino al punto ove detto canale incontra la recinzione delimitativa della sede dell'autostrada del Sole, in località podere Speranza (a sud dell'autostrada medesima) in comune di Golese;

nord: il confine dell'ampliamento si identifica poi con la stessa delimitazione corrente a sud della sede dell'autostrada del Sole, con la quale attraversa il Taro, poi il torrente Recchio sino all'incrocio con sottopassaggio fra la strada Bianconese-Grugno e l'autostrada medesima del Sole, incrocio a sud di quest'ultima in località Magrina, in comune di Fontevivo;

est: dall'incrocio con sottopassaggio, autostrada del Sole-strada Grugno-Bianconese, il confine dell'ampliamento in oggetto. Prosegue a sud dell'autostrada, lungo il ciglio est della strada Grugno-Bianconese (la cui sede stradale è pertanto inclusa nell'ampliamento) arriva all'abitato di Bianconese, lo taglia e continua sino all'incrocio con la strada attraversante il Taro che proviene da Eia;

sud: dal bivio, strada Bianconese Grugno e strada Bianconese-argine sinistro fiume Taro, alveo Taro — strada traversante di servizio frantoio Concari - argine destro del Taro, il perimetro dell'ampliamento richiesto della zona si allaccia al punto iniziale, ad ovest in località Villa Bramina al ponticello d'incrocio fra il canale Otto Mulini e la strada di Eia come sopra detto.

(10124)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di zona del comune di Grosseto

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, n. 1856, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Grosseto.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10127)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diffida per smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 106-FI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rulli Oscar, con sede in Firenze, Lungarno Torrigiani n. 13, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 106-FI », a suo tempo assegnato alla Ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Firenze.

(10319)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Proroga dei termini di scadenza della revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1966

A parziale modifica di quanto riportato nei comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1966, n. 159 del 25 giugno 1966 e n. 290 del 18 novembre 1966, relativi alla revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1966, si rende noto che, a seguito delle gravi calamità verificatesi su gran parte delle regioni italiane, il termine, entro il quale le revisioni di cui trattasi dovranno essere ultimate, è prorogato in tutto il territorio nazionale al 30 aprile 1967 per tutte le classi dei veicoli elencate al punto II (pag. 632) della sopracitata *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1966.

(10542)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Scigliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.401.453, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10289)

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Rose (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.914.574, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10290)

Autorizzazione al comune di San Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di San Martino d'Agri (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.863.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10299)

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di San Fele (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.362.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10298)

Autorizzazione al comune di San Paolo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di San Paolo Albanese (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.811.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10300)

Autorizzazione al comune di San Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di San Severino Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.319.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10301)

Autorizzazione al comune di Sarcani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Sarcani (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.022.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10302)

Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Caulonia (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.391.737, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10303)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Potenza, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 671.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10304)

Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1966, il comune di Cupello (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.274.681, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10396)

Autorizzazione al comune di Fresagrandinaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1966, il comune di Fresagrandinaria (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.460.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10397)

Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1966, il comune di Barisciano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.017.768, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10398)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1966, il comune di Orsogna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.326.468, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10399)

Autorizzazione al comune di Corvara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1966, il comune di Corvara (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 594.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10400)

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1966, il comune di Pineto (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.297.098, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10401)

Autorizzazione al comune di Civitaquana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1966, il comune di Civitaquana (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.211.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10402)

Autorizzazione al comune di Soresina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Soresina (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.318.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10403)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Carmignano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.736.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10404)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Figline Valdarno (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.362.460, per la copertura del disanvanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10405)

Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Fucecchio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.142.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10406)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Impruneta (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.803.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10407)

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Fiastra (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 8.554.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10408)

Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Brescello (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.281.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10409)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° settembre 1966 al 30 settembre 1966 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso) provenienti da:

— Paesi terzi.

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi ».

Prelievi in lire italiane per quintale

Numero		Denominazione delle merce	Giorni: 1/15-9-1966		Giorni: 16/22-9-1966		Giorni: 23/30-9-1966	
della Tariffa	della Statistica		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:						
	06 14	- gruppo 1	2.190	2.090	1.945	1.845	1.945	1.845
	07 15	- gruppo 2	2.190	2.090	1.945	1.845	1.945	1.845
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):						
	08 12	- gruppo 1	2.738	2.613	2.431	2.306	2.431	2.306
	11 16	- gruppo 2	2.738	2.613	2.431	2.306	2.431	2.306
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:						
		- riso semilavorato:						
	17 25	- - gruppo 1	3.663	3.433	3.290	3.061	3.290	3.061
	18 28	- - gruppo 2	4.044	3.815	3.629	3.400	3.629	3.400
		- riso lavorato a fondo:						
	21 31	- - gruppo 1	3.877	3.647	3.481	3.251	3.481	3.251
	23 34	- - gruppo 2	4.312	4.083	3.867	3.638	3.867	3.638
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	181	93	zero	zero

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° settembre 1966 al 30 settembre 1966, all'importazione dei prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° settembre 1966 al 15 settembre 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	610	610	2.090	610	610
	07 15	- gruppo 2	610	610	2.090	610	610
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	763	763	2.613	763	763
	11 16	- gruppo 2	763	763	2.613	763	763
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.039	1.039	3.433	1.039	1.039
	18 28	- - gruppo 2	1.146	1.146	3.815	1.146	1.146
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.099	1.099	3.647	1.099	1.099
	23 34	- - gruppo 2	1.220	1.220	4.083	1.220	1.220
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 16 settembre 1966 al 30 settembre 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	610	610	1.845	610	610
	07 15	- gruppo 2	610	610	1.845	610	610
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	763	763	2.306	763	763
	11 16	- gruppo 2	763	763	2.306	763	763
10.06-B		Riso in grani interi, pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.039	1.039	3.061	1.039	1.039
	18 28	- - gruppo 2	1.146	1.146	3.400	1.146	1.146
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.099	1.099	3.251	1.099	1.099
	23 34	- - gruppo 2	1.220	1.220	3.638	1.220	1.220
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(9566)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto regionale dei ciechi di Torino ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Torino numero 5185/1.14.11, Div. 5ª, in data 22 ottobre 1966 il presidente dello Istituto regionale dei ciechi di Torino è autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'Istituto medesimo, con beneficio d'inventario, il legato disposto dal sig. Alloatti Edoardo, comprendente un alloggio sito in corso Sommeiller, 4, alcuni titoli esistenti in una cassetta dell'Istituto Bancario S. Paolo ed il denaro esistente in casa al momento della morte del testatore, a condizione che lo Istituto predetto elargisca ai 5 pronipoti del sig. Alloatti L. 1.000.000 ciascuno; alla signora Chiaberlando Caterina ved. Emilia L. 500.000; alla signora Nebbia Teodora L. 50.000 e alla signora Bosticco Rina L. 50.000.

(10327)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1966, registro n. 94 Pubblica istruzione, foglio n. 134, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal comune di Pozzuoli avverso il decreto presidenziale in data 29 maggio 1963, con il quale i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dallo stesso Comune avverso il decreto ministeriale in data 12 settembre 1957, con cui veniva dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio di quel Comune, sono stati dichiarati inammissibili il primo e irricevibile il secondo.

(10329)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Covo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Covo (Bergamo), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il *regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive* modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 5 dicembre 1966, che dispone lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Covo (Bergamo), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio *decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;*

Dispone:

Il prof. dott. rag. Franco Ongaro è nominato commissario straordinario ed i signori Umberto Villa, rag. Antonio Parmigiani e dott. rag. Silvio Cavalleri sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Covo (Bergamo), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1966

Il Governatore: CARLI

(10550)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Approvazione della graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 923/A del 6 giugno 1962 con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Bolzano;

Visto il proprio decreto n. 683/A dell'8 aprile 1964 concernente l'ammissione al concorso delle candidate in possesso dei requisiti di legge;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 234 del 17 novembre 1965, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 98 di data 10 giugno 1966 con cui sono stati annullati i concorsi per il conferimento delle condotte ostetriche di Tesimo, San Candido 1ª, San Candido 2ª, San Martino in Badia e Vandoies;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla Commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria delle candidate idonee formata dalla Commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 7 ottobre 1966;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel seguente concorso di cui alle premesse:

1. Engele Gertrude . . . . punti 58,2880 su 100
2. Prieth Maria Giovanna . . . » 56,6809 »
3. Hofer Maria in Del Rosso . . » 54,3137 »
4. Stofner Notburga . . . . » 53,0195 »
5. Ebner Elena . . . . . » 52,7083 »
6. Vigl Luigia in Pircher . . . » 52,5283 »
7. Rainer Luisa . . . . . » 52,2695 »
8. Schenk Clara . . . . . » 52,2252 »
9. Steinwandter Walburga in Lantschner . . . » 52,0533 »
10. Raffaelli Elsa in Kobald . . » 51,9570 »
11. Gaiser Irma . . . » 51,7994 »
12. *Schaller Maria in Waldner* . . » 51,3464 »
13. Niederkofler Maria in Klammer . » 51,2343 »
14. Clara Maria Maddalena in Pescolderung . » 50,8619 »
15. Schander Friederika in Hofer . » 50,8283 »
16. Graus Antonia in Volgger . . » 50,7187 »
17. Mayr Agata . . . . . » 50,3619 »
18. Bertagnolli Elisabetta . . . . » 50,3424 »
19. Brusco Mirta . . . . » 50,1004 »
20. Christanell Maria Luisa in Kobler . . . . . . » 49,9622 »
21. Unterholzner Hermine in Paris . » 49,7812 »
22. Dorfmann Barbara . . » 49,1679 »
23. Bernardoni Zoe in Fratucello . » 49,0351 »
24. Rott Elisabetta in Kompatscher . » 48,7812 »
25. Hasler Rosa . . . . . » 48,7812 »
26. Giacobazzi Carmen . . . . » 47,9700 »
27. Gafriller Ottilia . . . . . » 47,7604 »
28. Michaeler Stefania . . . . » 47,6562 »
29. *Auer Josefine in Reichegger* . » 47,4582 »
30. Detomaso Maria . . . . . » 47,4582 »
31. Gamper Maria . . . . . » 46,9816 »
32. Oberhollenzer Anna Maria in Reden . . . . » 46,8020 »
33. Holzer Anna . . . . . . » 46,6341 »
34. Pallhuber Agata . . . . » 46,5846 »
35. Feichter Maria . . . . . » 46,3867 »
36. Klotzner Dorotea . . . . » 45,6250 »
37. Grossgasteiger Rosa in Ploner . . » 44,8645 »

38. Schgör Erminia in Kapeller	. punti	44,4127 su 100
39. Mayr Maria	»	44,3762 »
40. Kofler Anna Maria in Enrici	. »	43,4687 »
41. Vallazza Maria Stella	. . »	41,9375 »
42. Taraboi Emma in Steck	. »	41,7109 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, e, per otto giorni consecutivi, all'Albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 11 ottobre 1966

Il Presidente: DALVIT

(10212)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 6133 del 21 luglio 1966 relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto bandito con decreto n 7214 del 10 settembre 1965;

Considerato che il dott Borelli Romano, vincitore della condotta medica di Simbario ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 6085 del 20 luglio 1966;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott Borelli Romano, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunciare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che il dott. Cardona Angelo che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Simbario indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966, il dott Cardona Angelo è dichiarato vincitore della condotta medica di Simbario in sostituzione del dott. Borelli Romano, rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Simbario.

Catanzaro, addì 30 novembre 1966

Il medico provinciale: GIUTTARI

(10146)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2843 in data 6 maggio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1965;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, nonchè le competenti proposte dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1965, è composta come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

De Gregorio dott, Marcello, medico provinciale di 1ª classe dei ruoli del Ministero della sanità;

Caporizzo dott. Angelo, direttore di sezione della prefettura di Campobasso;

Chicco prof Riccardo, primario ostetrico dell'Ospedale civile « Cardarelli » di Campobasso;

Iacobucci dott Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Ciallella Alessandra, ostetrica condotta del comune di Carpinone.

Segretario:

Tedeschi dott. Vincenzo, consigliere di 2ª classe dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Campobasso, nonchè a quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 25 novembre 1966

Il medico provinciale: TURSI

(10143)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1966, n. 21.

Provvidenze a favore delle aziende industriali, commerciali e turistiche, degli impianti turistico-sportivi e delle pescicolture danneggiati dalle calamità atmosferiche verificatesi nel mese di settembre dell'anno 1965 e nel mese di agosto dell'anno 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 49 *del* 29 *novembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il ripristino o la ricostruzione degli immobili e degli impianti nonchè la sostituzione dei macchinari delle aziende industriali e il ripristino o la ricostruzione delle aziende commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici ed alberghieri, degli impianti turistico-sportivi e delle pescicolture, danneggiati dalle eccezionali calamità atmosferiche verificatesi nel mese di settembre dell'anno 1965 e nel mese di agosto dell'anno 1966, è autorizzata la concessione di un concorso annuo costante, posticipato, fino al 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per un periodo massimo di anni 10 sui mutui contratti dalle aziende stesse.

La ricostruzione può avvenire anche su fondo diverso da quello sul quale era sito l'edificio danneggiato o distrutto.

Il concorso può anche essere concesso per opere od acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge — e comunque non anteriormente al 15 settembre 1965 — purchè essi siano dipendenti dall'evento dannoso.

Il concorso può essere concesso, inoltre, per i danni diretti ed indiretti subiti dalle aziende per la perdita o il deterioramento delle scorte, dei prodotti finiti e semilavorati, nel limite massimo del 50 per cento del danno riferito al momento dell'evento.

Le provvidenze di cui ai commi precedenti sono disposte secondo le norme degli articoli 4, 5, 6 della legge regionale 7 marzo 1963, n. 10.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1966, un limite di impegno di lire 27 milioni.

Alla copertura dell'onere di lire 270 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte mediante stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di lire 27 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1975.

All'onere di lire 27 milioni a carico dell'esercizio in corso si provvede mediante prelevamento di lire 18 milioni dal fondo inscritto al capitolo n. 1030 e di lire 9 milioni dal fondo inscritto al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non sono portati in economia al termine del corrispondente esercizio finanziario, o fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa relativa.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 novembre 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1966, n. 22.

Autorizzazione di un limite di impegno di lire 12 milioni per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, contenente un nuovo incremento del fondo a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 29 novembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1966, un limite di impegno di lire 12 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di lire 12 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Alla copertura dell'onere di lire 12 milioni a carico dell'esercizio 1966 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

Art. 2.

Le disponibilità di cui al precedente articolo saranno utilizzate esclusivamente per la concessione di contributi su prestiti della durata di sessanta mesi, nella misura del 3 per cento sull'ammontare originario dei prestiti stessi.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, il limite di impegno di cui all'art. 1 è ripartito come segue:

lire 8 milioni a favore delle imprese operanti nel territorio della provincia di Trento;

lire 4 milioni a favore delle imprese operanti nel territorio della provincia di Bolzano.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 novembre 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1966, n. 23.

Autorizzazione di un limite di impegno di lire 8 milioni per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 27 febbraio 1964, n. 15, contenente agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 29 novembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 27 febbraio 1964, n. 15, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1966, un limite di impegno di lire 8 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di lire 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1977.

Alla copertura dell'onere di lire 8 milioni a carico dell'esercizio 1966 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

Sul limite di impegno di cui al precedente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento: lire 2 milioni;

a favore della provincia di Bolzano: lire 6 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 novembre 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(10142)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.